Enti finanziari, esenti le attività esternalizzate

IVA

La risposta dell'Agenzia vale per le banche e anche per le assicurazioni

Alessandro Germani

Le attività di back office bancario si configurano come attività esenti, anche nel caso siano esternalizzate a soggetti fuori dal perimetro bancario. Ciò suggerisce alcune riflessioni sulla gestione dei sinistri in ambito assicurativo. Perché la logica economico-aziendale sottostante e i principi richiamati dalle pronunce comunitarie citate possono applicarsi ad entrambi. Vediamone la portata.

Con la risposta n. 375 del 17 settembre 2020 l'Agenzia si è occupata di una fattispecie molto comune nell'industria bancaria, ovvero il deconsolidamento di una serie di attività di back office al di fuori del perimetro bancario, verso società deputate a svolgere questi servizi e perciò anche cessionarie dei relativi rami d'azienda provenienti dalla banca. Storicamente lo svolgimento di questa attività, se compiuta infragruppo, comportava l'esenzione Iva per non penalizzare i soggetti bancari (ma anche assicurativi) che svolgendo solo attività esente vengono incisi dall'imposta, che rappresenta per essi sempre un costo. Così si è passati da misure quali l'articolo 6 della legge 133/99, ai consorzi disciplinati dall'articolo 10, comma 2, del Dpr 633/72, infine al Gruppo Iva introdotto a partire dal 1° gennaio 2019. Ma nel caso della risposta n. 375 ci troviamo al di fuori del perimetro di gruppo e, di conseguenza, delle varie misure agevolative appena citate per le operazioni intercompany.

Il prestatore a cui si rivolge la banca, oltre a fornire servizi informatici, fornisce servizi di back office che sono riconducibili all'esenzione Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 1 (attività bancarie) e 5 (versamenti di imposte). Si tratta in particolare della gestione e lavorazione degli assegni, della gestione dei bonifici, delle gestioni e cancellazioni delle garanzia ipotecarie, della gestione delle disposizioni di pagamento delle deleghe fiscali e della gestione dei rapporti con gli enti previdenziali, di altri servizi di back office bancario.

Le Entrate confermano l'esenzione Iva di tali prestazioni ma è utile soffermarsi sulle motivazioni. In primis si ribadisce il carattere oggettivo dell'esenzione, ovvero il fatto che non conta chi ponga in essere una data attività ma la tipologia delle attività prestate, perché l'esenzione è un concetto oggettivo e non soggettivo. Conta poi il fatto che le prestazioni formino un insieme distinto, valutato in modo globale, idoneo a svolgere le funzioni di un pagamento e che operi il trasferimento dei fondi implicando delle modifiche giuridiche ed economiche. Altro aspetto è la responsabilità del prestatore, che non è confinata agli aspetti tecnici ma si estende alla sostanza effettiva delle operazioni effettuate. Ciò in quanto l'intervento è in grado di modificare la situazione giuridica ed economica del cliente finale della banca senza che sia necessario alcun intervento da parte dell'istituto di credito.

La risposta appare importante nell'ambito del panorama bancario nel quale sono frequenti le operazioni di deconsolidamento delle attività "no core". Ma sembra potersi estendere ad altri ambiti che si caratterizzano per un'attività tipicamente esente, quali l'assicurativo. Ci si domanda in particolare quale sia la natura della gestione dei sinistri nell'ambito del ciclo assicurativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

su ntplusfisco.ilsole24ore.com
la versione integrale dell'articolo